

Art. 163 Atti a titolo gratuito
Articolo vigente red
Art. 163 Atti a titolo gratuito
1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.
modifiche e precedente normativa blue
precedente normativa di riferimento
Art. 64 (Atti a titolo gratuito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 5

amministrativa. Vigente al: 5-8-2019



adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36.

-----Aggiornamento

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attività o passività in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonchè di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attività ceduta. Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2".

la giurisprudenza |green



Documenti collegati:

Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo gratuito - Cass. n. 23140/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo gratuito - Azione di inefficacia - Qualificazione ex art. 64 l.fall. - Criteri - Causa concreta

Azienda - cessione - successione nei contratti - Cass. n. 3128/2020

"Trust" cd. liquidatorio - Legittimità - Limiti - Utilizzabilità ai fini della realizzazione di un programma di risanamento o liquidazione di una società di capitali - Ammissibilità - Presupposti - Applicabilità dell'art_ 2558 c.c. AZIENDA CESSIONE SUCCESSIONE NEI CONTRATTI Societa' - di

Obbligazioni in genere - adempimento - del terzo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26856 del 21/10/2019 (Rv. 655817 - 01)

Adempimento del terzo - Presunzione di gratuità - Fondamento - Conseguenze - Onere del creditore di provare il vantaggio per il disponente - Sussistenza. Nell'adempimento del debito altrui da parte del terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - alimenti - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8973 del 29/03/2019 (Rv. 653238 - 01)

Casa di proprietà del fallito - Non distraibilità dall'uso per abitazione - Atto di disposizione del diritto - Revocatoria fallimentare - Ammissibilità. L'art. 47, comma 2, l.fall., nel vietare che la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria per l'abitazione di lui e della

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - alimenti - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8973 del 29/03/2019 (Rv. 653238 - 01)</u>

Casa di proprietà del fallito - Non distraibilità dall'uso per abitazione - Atto di disposizione del diritto - Revocatoria fallimentare - Ammissibilità. L'art. 47, comma 2, I.fall., nel vietare che la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria per l'abitazione di lui e della

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a



titolo gratuito - Cass. n. 8978/2019

Revocatoria di atti a titolo gratuito - Riparto degli oneri probatori - Conseguenze sul piano delle preclusioni processuali. In tema di azione revocatoria degli atti a titolo gratuito, incombe sul curatore la prova della gratuità dell'atto e del compimento nel periodo sospetto, mentre grava sulla

098 Prededuzione nel concordato preventivo - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 98 Prededuzione nel concordato preventivo - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n.

106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n.

098 Prededuzione nel concordato preventivo - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 98 Prededuzione nel concordato preventivo - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n.

106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n.



163 Atti a titolo gratuito - Dlgs 14/2019 -Art. 64 (Atti a titolo gratuito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 163 Atti a titolo gratuito - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 64 (Atti a titolo gratuito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 163 Atti a titolo gratuito 1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15012 del 08/06/2018 (Rv. 649555 - 01)

Concordato fallimentare - Omologazione - Conseguenze sull'azione revocatoria promossa dal curatore - Improseguibilità - Condizioni. L'omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15012 del 08/06/2018 (Rv. 649555 - 01)</u>

Concordato fallimentare - Omologazione - Conseguenze sull'azione revocatoria promossa dal curatore - Improseguibilità - Condizioni. L'omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

fine